



# COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

COPIA

Reg. Pubbl. n° 204

Data 12-04-2021

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 12 del 18-03-2021

### OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: APPROVAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **18:00** presso la sala comunale virtuale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in sessione Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	Presente/Assente
Marco Arch. Caccia	SINDACO	Presente in videoconferenza
Salvatore Amoroso	Consigliere	Presente in videoconferenza
Catia Canna	Consigliere	Presente in videoconferenza
Cinzia Cazzaniga	Consigliere	Presente in videoconferenza
Barbara Spotti	Consigliere	Presente in videoconferenza
Maurizio Paglino	Consigliere	Presente in videoconferenza
Maria Pia Paglino	Consigliere	Presente in videoconferenza
Donatello Fittipaldi	Consigliere	Presente in videoconferenza
Antonio Zuccaro	Consigliere	Presente in videoconferenza
Paola Occhetta	Consigliere	Presente in videoconferenza
Enrico Ferrari	Consigliere	Presente in videoconferenza
Chiara Monfoglio	Consigliere	Presente in videoconferenza
Romina Bellino	Consigliere	Presente in videoconferenza
	TOTALE Presenti	13
	TOTALE Assenti	0

Assessori esterni senza diritto al voto:

Gambaro Carlo	Presente in videoconferenza
Occhetta Arch. Laura	Presente in videoconferenza
Elia Lucia	Presente in videoconferenza
Calella Giuseppe	Presente in videoconferenza

Assiste all'adunanza in videoconferenza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Attilia Togna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Marco Caccia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*La seduta del Consiglio Comunale si è svolta, mediante videoconferenza di tutti i componenti, secondo quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 03 del 03.04.2020.*

*L'identità personale e la dichiarazione di voto dei componenti, collegati in videoconferenza è stata accertata mediante la piattaforma GoToMeeting, tramite ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).*

**Delibera n. 12** del 18-03-2021

**Consiglio Comunale**

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: APPROVAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2021

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che per effetto dell'articolo 1, commi 738 e 180, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020):

- a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la nuova l'imposta municipale propria (IMU) è ora disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020);

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 di interesse per l'Imposta Municipale Unica:

- *748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*
- *749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*
- *750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*
- *751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**EVIDENZIATI i commi seguenti:**

- 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

**RICHIAMATI i seguenti commi relativi alle esenzioni dell'imposta:**

- 758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui

- all'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
  - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;*
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 09 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*
- *759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:*
    - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;*
    - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*
    - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;*
    - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;*
    - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;*
    - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
    - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.*
  - *760. Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.*

**RICHIAMATI i seguenti commi relativi al versamento dell'imposta:**

- *762. In deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767*

*nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.*

- *763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759, lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.*
- *765. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato Decreto Legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 07 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le modalità attuative del periodo precedente relativamente all'utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità per assicurare la fruibilità immediata delle risorse e dei relativi dati di gettito con le stesse informazioni desumibili dagli altri strumenti di versamento e l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato.*

#### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 21.04.2015, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2015, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 04.04.2016, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2016, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data 07.03.2017, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2017, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 27.02.2018, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2018, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 06.03.2019, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2019, aliquote, detrazioni e tariffe della IUC;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26.02.2020, che ha stabilito per l'anno d'imposta 2020, aliquote, detrazioni e tariffe della IMU;

EVIDENZIATO CHE:

- l'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 - comma 779 prevede che: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*;

RICHIAMATO il Decreto 13.01.2021 del Ministero dell'Interno con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.03.2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023, in deroga all'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2021 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 01/2020 avente ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU anno 2020, adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2020;

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2021 nell'ambito della potestà ammessa dalla Legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2020, tenuto conto dell'abolizione della TASI;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, il quale testualmente recita:  
*“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis del D.L. 174/2012, convertito nella Legge 2013/2012;

VISTO che la presente proposta è stata presentata alla Conferenza dei Capigruppo consiliari;

**Occhetta Paola – Capogruppo di Minoranza**

*Come Minoranza, ci asteniamo dal votare la presente proposta; come già avvenuto nelle scorse volte, non perché non vada bene chiedere le imposte ai cittadini, ma per l'uso che si fanno delle risorse che attraverso le imposte vengono acquisite.*

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità tecnica della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio interessato;

ATTESO l'allegato favorevole parere circa la regolarità contabile della proposta della presente delibera espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, tenuto anche conto che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI 9 favorevoli e 4 astenuti (Paola Occhetta, Ferrari Dott. Enrico, Monfroglio Prof.ssa Chiara, Bellino Romina), palesemente espressi in videoconferenza con appello nominale;

**DELIBERA**

1. DI CONFERMARE, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2021, come si riporta nella seguente tabella delle aliquote:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Altri fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Terreni agricoli ad eccezione di quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli (IAP)	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D	10,6 per mille di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato
Beni merce (fino al 2021)	2,5 per mille

2. DI STABILIRE, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
3. DI STABILIRE che la riscossione dell'IMU dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
------------	---------	-----------

	Saldo	16 dicembre
--	-------	-------------

4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
5. DI DARE ATTO che la presente delibera deve essere pubblicata sul sito internet *del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente*;
6. DI DARE ATTO che ai fini della pubblicazione sul citato sito internet, le delibere in materia di IMU devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo degli stessi nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale ([www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)). Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio degli atti al MEF e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC.
7. DI DARE ATTO che il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe, è il seguente:
  - per l'IMU l'inserimento nel suddetto Portale deve avvenire entro il 14 ottobre di ciascun anno, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it) che deve essere effettuata dal Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre;
8. di dare atto inoltre che la legge di stabilità per il 2016, oltre ad anticipare il termine per l'inserimento degli atti nel Portale del federalismo fiscale dal 21 ottobre al 14 ottobre, ne ha espressamente sancito la **natura perentoria**.

Successivamente con separata votazione e con voti 9 favorevoli e 4 astenuti (Paola Occhetta, Ferrari Dott. Enrico, Monfroglio Prof.ssa Chiara, Bellino Romina), palesamente espressi per alzata della mano visibile in video-conferenza, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



# COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 16

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: APPROVAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2021**

## **PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito l'efficacia e l'efficienza della stessa in relazione alle regole tecniche e la congruità economica.

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio  
F.to Bozzola Dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



# COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO

n. 16

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: APPROVAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2021**

## **PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

Favorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio  
F.to Bozzola Dott.ssa Elena

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Letto, confermato e sottoscritto  
in originale firmati

IL PRESIDENTE  
F.to Caccia Arch. Marco

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Togna Dott.ssa Attilia

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. 204

Certifico io Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12-04-2021 all'Albo Pretorio ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Romentino, li 12-04-2021

Il Messo Comunale  
F.to Genestroni Laura

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

II SEGRETARIO COMUNALE  
Togna Dott.ssa Attilia

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Visti gli atti d'Ufficio si dà atto che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data 23-04-2021 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Togna Dott.ssa Attilia